

**DISCIPLINARE DEL MERCATO CONTADINO
PRESSO IL BORGO LE AIE**

Indice

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Obblighi dei partecipanti al mercato

Art. 3 – Modalità di vendita

Art. 4 – Addetti alla vendita

Art. 5 – Vendita e altre attività consentite

Art. 6 – Caratteristiche dei prodotti agricoli in vendita nel mercato

Art. 1

(Finalità del disciplinare)

1. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione a mercato contadino presso il Borgo le Aie, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
2. In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
 - Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2

(Obblighi dei partecipanti al mercato)

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare; devono, inoltre:
 - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - c) lasciare pulito lo spazio occupato;
 - d) essere in possesso della comunicazione d'inizio attività ai sensi del D.lgs 228/2001 e dell'eventuali dichiarazioni e notificazioni in materia igienico sanitaria.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla delibera consiliare di approvazione del presente disciplinare.

Art. 3

(Modalità di vendita)

1. Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal Coordinatore a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo, automarket, e, in ogni caso, le strutture di cui si è dotato il soggetto autorizzato in accordo con l'Amministrazione Comunale.
 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area del mercato.
- In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

3. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 5 e 6 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

4. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

5. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

Art. 4

(Addetti alla vendita)

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5

(Vendita e altre attività consentite)

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.
- c) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 6

(Caratteristiche dei prodotti agricoli in vendita nel mercato)

1. Il prodotto proposto e venduto:

-deve provenire esclusivamente dal territorio dell'Emilia Romagna e delle province vicine a Ferrara, precisamente: Rovigo, Padova, Verona, Venezia e Mantova.

-deve essere di provenienza aziendale, fresco o trasformato e comunque nel rispetto del D.lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", art. 4 e successive modifiche e integrazioni;

-nel caso di prodotti alimentari:

- deve avere comprovate qualità organolettiche
- deve rispettare le norme CEE sulla qualità dei prodotti;
- deve rispettare le norme sull'etichettatura;

2. E' importante dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

3. I prodotti venduti devono essere NO OGM;